

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5189

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PALOMBA

Disposizioni concernenti la semplificazione della riscossione dell’imposta sul reddito sulle retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e all’assistenza di anziani e infermi, nonché sanatoria per l’omissione dei versamenti per i periodi pregressi

Presentata il 10 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il reddito prodotto dagli addetti ai servizi domestici e all’assistenza di anziani e infermi è sottoposto a tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

L’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 non comprende tra coloro tenuti a operare la ritenuta a titolo di acconto i datori di lavoro degli addetti ai servizi domestici e all’assistenza di anziani e infermi, che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi e a provvedere al versamento delle imposte dovute con il modello F/24.

Dai recenti controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate è risultato che molti contribuenti non hanno provveduto ad assolvere all’obbligo di dichiarare i redditi conseguiti e a versare le relative imposte per scarsa informazione sugli adempimenti e, anzi, convinti di non dover provvedere perché, erroneamente, ritenevano che tale adempimento fosse demandato ai datori di lavoro.

La presente proposta di legge, pertanto, interviene sulla materia demandando ai datori di lavoro, espressamente compresi nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l’obbligo di trattenere un’imposta pari al 10 per cento delle somme corrisposte ai lavora-

tori addetti ai servizi domestici e all'assistenza di anziani e infermi, esercitando la rivalsa al momento della corresponsione degli emolumenti.

Gli adempimenti demandati ai datori di lavoro sono molto semplici, in quanto la ritenuta da operare a titolo d'imposta, espressamente prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere versata congiuntamente con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che l'ente previdenziale provvederà a versare secondo le modalità previste con

provvedimento dei direttori dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.

La ritenuta a titolo d'imposta consentirà ai lavoratori di adempiere ai loro obblighi di versamento delle imposte senza ulteriori oneri, semplificando così anche l'attività di liquidazione e di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Per la situazione pregressa, gli omessi versamenti potranno essere sanati versando il 10 per cento delle somme percepite a titolo d'imposta. Le somme dovute, se superiori a 1.000 euro, potranno essere versate in dodici rate mensili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Semplificazione della riscossione dell'imposta sul reddito sulle retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza di anziani e infermi).

1. Al fine di semplificare il sistema della riscossione dell'imposta sul reddito, il datore di lavoro che ha alle dipendenze addetti ai servizi domestici e all'assistenza di anziani e infermi è tenuto a trattenere, con obbligo di rivalsa nei confronti dei lavoratori, un'imposta pari al 10 per cento delle somme corrisposte, da versare congiuntamente ai contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata a titolo d'imposta.

3. L'INPS provvede, entro cinque giorni dall'accredito, a versare all'erario le somme percepite ai sensi del comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, sono definiti i modelli e le modalità per il versamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo.

ART. 2.

(Sanatoria per i periodi pregressi).

1. Gli omessi versamenti della ritenuta di cui all'articolo 1 relativi alle retribuzioni corrisposte nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere sanati versando il 10 per cento delle somme percepite a titolo d'imposta.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, se superiori a 1.000 euro, possono essere versate in dodici rate mensili.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i modelli e le modalità per il versamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo.

4. Il versamento della prima, ovvero dell'unica rata, è effettuato contestualmente alla consegna o alla spedizione della domanda di sanatoria, da effettuare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 3.

